

BVGer C-4840/2014 vom 9. Juni 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-4840_2014

FR: TAF C-4840/2014 du 9 juin 2016

IT: TAF C-4840/2014 del 9 giugno 2016

Regeste

Divieto d'entrata

Erwägungen

E. 1.1

Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF.

E. 1.2

In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. sentenza del TF 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).

E. 1.3

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4

A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1

Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici

in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

E. 3.2

In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).

E. 3.3

In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

E. 4.1

Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC.

E. 4.2

In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente e i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC).

E. 4.3

Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).

E. 4.4

I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).

E. 4.5

Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

E. 4.6

Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.

E. 4.7

Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come del principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii).

E. 5.1

Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).

E. 5.2

L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).

E. 5.3

Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (membri ALC o meno).

E. 5.4

A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una casistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. Marc Spescha et al., op. cit., ad art.

67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; Andrea Binder Oser, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, all'integrità della persona, all'integrità sessuale o alla salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (DTF 139 II 121 consid. 6).

E. 6.1

Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._____ un divieto d'entrata di 20 anni, che è stato emesso nel 2014 e pertanto prenderà fine il 15 aprile 2034, ritenendo che l'interessato abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, interessando le autorità penali ticinesi per i reati di coazione sessuale, violenza carnale e grave infrazione alle norme della circolazione.

E. 6.2

Dalle tavole processuali si evince infatti che A._____ si trova in Svizzera dal 2005 dove ha esercitato la professione di pizzaiolo. Il 14 agosto 2013 la Corte delle assise criminali di Lugano lo ha riconosciuto colpevole dei reati di coazione sessuale, violenza carnale e grave infrazione alle norme della circolazione, infliggendogli una pena detentiva di 3 anni e 3 mesi non sospesa. La notte tra il 26 e il 27 luglio 2012 l'interessato aveva infatti costretto una minorenni a subire dapprima un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale usando violenza e rendendola inetta a resistere, successivamente A._____ era riuscito nel suo intento di fare subire alla vittima la congiunzione carnale usando violenza o minaccia. La condanna per grave infrazione alla LCStr (RS 741.01) si riferisce invece ai fatti avvenuti durante il mese di agosto 2010 quando il ricorrente aveva circolato ad una velocità ampiamente superiore al limite consentito, filmando nel contempo il tachimetro e dunque distogliendo il proprio sguardo dalla guida (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali di Lugano del 14 agosto 2013, pagg. 1-14 dell'incarto Simic).

E. 6.3

Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle infrazioni commesse ed alla luce dei beni giuridici estremamente sensibili toccati, quali l'integrità sessuale, il provvedimento avverso soddisfa le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. Occorre infatti ricordare che le autorità elvetiche si mostrano alquanto severe verso i cittadini stranieri che si sono resi colpevoli di atti di violenza o contro l'integrità sessuale di una certa gravità, e ciò a prescindere dal fatto che la persona in questione abbia vissuto in Svizzera per molti anni (cfr. DTF 130 II 176 consid. 4.4.2; sentenze del TF 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1 e 2C_78/2008 del 17 giugno 2008 consid. 2.1). Ne discende inoltre che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, nonché a quelli dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr per quanto concerne il grado di gravità della minaccia.

E. 6.4

Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).

E. 7.1

A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la minaccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.

E. 7.2

Nel suo gravame A. _____ ha addotto che dal suo arrivo in Svizzera nel 2005 si è perfettamente integrato, intrattenendo numerose amicizie sia con cittadini elvetici che stranieri, avendo sempre esercitato il mestiere di pizzaiolo e avendo delitto unicamente in occasione dei fatti che hanno condotto alla condanna del 14 agosto 2013. Il ricorrente ha inoltre affermato di avere compreso la gravità degli errori commessi, sottolineando la sua decisione di sospendere i legami con il fratello che di fatto lo ha portato a delinquere e la sua volontà di condurre in futuro una vita responsabile e rispettosa della legalità. A mente del Tribunale queste argomentazioni non permettono di concludere che il rischio di recidiva possa essere senz'altro escluso. Con riferimento in particolare ai delitti commessi nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2012, quando il ricorrente si è macchiato dei reati di coazione sessuale e violenza carnale, occorre prendere atto che l'agire di A. _____ ha denotato un grado di pericolosità e di efferatezza elevato, poiché dopo avere commesso un primo abuso ai danni di una ragazza allora minorenni (abuso qualificato dal giudice penale come una coazione sessuale), egli ha continuato a delinquere facendo subire alla vittima anche la congiunzione carnale. Va altresì sottolineato che in entrambi i casi A. _____ ha agito esercitando violenza e rendendo la giovane vittima inetta a resistere, nonostante quest'ultima avesse chiaramente espresso il proprio rifiuto ad intrattenere qualsivoglia relazione con il ricorrente. L'autorità penale che aveva giudicato i crimini dell'interessato ha infatti considerato che «l'agire di A. _____ è oggettivamente di notevole gravità per la ripetizione a breve distanza di gravi reati in danno dell'integrità sessuale della sua giovane vittima» (cfr. sentenza Corte delle assise criminali di Lugano del 14 agosto 2013, pag. 5

dell'incarto Simic). Alla luce di queste circostanze il Tribunale è dell'avviso che non è possibile esprimere un pronostico favorevole a proposito del rischio di recidiva di A._____, non potendosi totalmente e senz'altro escludere che in futuro possa incorrere in atti simili qualora si trovasse in situazioni simili a quella testé citata. Va inoltre considerato che i delitti commessi sono ancora relativamente recenti e che da allora A._____ ha passato buona parte del tempo trascorso in una struttura carceraria, non è di conseguenza possibile stabilire con certezza se dalla liberazione avvenuta il 7 luglio 2015 egli si sia reinserito con successo nella società. Ne discende che, per quanto attiene alla questione dell'attualità della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici rappresentata dal ricorrente, a mente del Tribunale, il provvedimento avverso soddisfa le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC ed emanare un divieto d'entrata di lunga durata.

E. 8.1

Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata a 20 anni dall'autorità intimata, è adeguata alle circostanze del caso concreto.

E. 8.2

Il principio di proporzionalità esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

E. 8.3

Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

E. 8.4

In merito agli interessi privati A._____ si è unicamente richiamato al fatto di sentirsi perfettamente integrato nel Cantone Ticino, dove intrattiene diversi rapporti di amicizia ed è apprezzato. Il ricorrente ha altresì dichiarato di avere un grande legame affettivo con una persona che reputa come una figura paterna. L'interessato ha inoltre espresso l'auspicio di potersi reinserire con successo nella società e di un giorno fondare una famiglia, per questo motivo egli postula una riduzione della durata del divieto d'entrata pronunciato dall'autorità inferiore nei suoi confronti (cfr. atto di ricorso dell'8 maggio 2014, atto 2 dell'incarto TAF C-4840/2014; nonché osservazioni del 22 ottobre 2014, atto 6 dell'incarto TAF C-4840/2014).

E. 8.5

Il Tribunale costata che A._____ non ha in realtà sollevato interessi privati atti a prevalere sull'interesse pubblico al suo allontanamento dal territorio elvetico, non avendo ad esempio invocato interessi in ambito familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Al contrario ha ammesso di non avere più alcun contatto con il fratello (cfr. consid. 7.2 supra) e vivendo i genitori in Italia (cfr. lett. B. supra). Il ricorrente ha unicamente fatto riferimento alla presenza in Svizzera di una persona che egli reputa alla stregua di una figura paterna e che questa persona lo ha sostenuto nei momenti difficili. L'interessato non ha però specificato quale sia la natura e l'intensità di detto legame, il quale non può dunque beneficiare della

protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, che mira a garantire in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione.

E. 9.1

Ciò posto, dopo un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati in causa, a mente di questo Tribunale l'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici prevale in casu sull'interesse privato del ricorrente a potersi recare in Svizzera.

E. 9.2

Tenuto conto dell'insieme di queste circostanze, il Tribunale considera che il divieto d'entrata deciso dall'autorità inferiore il 16 aprile 2014 appare e necessario ed adeguato nel suo principio. Codesta autorità giudicante ritiene tuttavia che la durata, fissata dalla SEM fino al 15 aprile 2034, dunque per un totale di 20 anni, debba essere ridotta. In applicazione dell'art. 121 cpv. 5 Cost. la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che in caso di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici tale da giustificare il superamento della durata massima di cinque anni prevista all'art. 67 cpv. 3 1a frase LStr, quest'ultima non può superare 15 anni (20 anni in caso di recidiva) (cfr. DTAF 2014/20 consid. 7). Il Tribunale ha altresì stabilito che i comportamenti delittuosi commessi dalla persona toccata dal provvedimento di allontanamento dal suolo elvetico devono aver denotato un'energia criminale particolarmente elevata. In altre parole, è giustificato comminare un divieto d'entrata della durata di 15 anni qualora l'interessato si sia prodigato in atti caratteristici di una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (atti di terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di droga o criminalità organizzata), qualora abbia ripetutamente commesso infrazioni gravi contro beni giuridici sensibili - come ad esempio la vita o l'integrità fisica - oppure abbia agito in maniera che non sia possibile emettere una prognosi favorevole (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.2). Sebbene come si è visto i comportamenti tenuti da A. _____ fossero assai gravi, essi non rientrano nella casistica evidenziata dalla testé citata giurisprudenza. Occorre altresì sottolineare che i delitti contro l'integrità sessuale commessi si riferiscono ad un unico episodio e dagli atti non risulta che in passato il ricorrente si sia macchiato di delitti simili.

E. 9.3

In esito alle considerazioni che precedono e conformemente alla citata giurisprudenza, si giustifica una riduzione della durata del divieto d'entrata emanato dalla SEM a 10 anni, di conseguenza i suoi effetti devono essere limitati al 15 aprile 2024.

E. 10

Da quanto esposto, la decisione impugnata non è conforme al diritto federale (cfr. art. 49 PA) e deve essere riformata. Ne discende che il ricorso, concludente alla riduzione del provvedimento, deve essere accolto. Non si prelevano spese e l'anticipo versato in data 18 giugno 2014 è restituito al ricorrente. Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. (dispositivo alla pagina seguente)